



## **Processo di revisione partecipata dello Statuto**

### **Restituzione sintetica della seduta della Commissione Statuto**

**19 luglio 2022**

**9:00 – 12:30**

#### **Audizione dei Direttori e delle Direttrici delle Scuole.**

**Articoli dell'attuale Statuto in discussione: art. 48, art. 50, art. 52, art.7, art. 63**

#### **Audizione dei Direttori e delle Direttrici delle Scuole.**

La seduta inizia con l'audizione dei Direttori e delle Direttrici delle Scuole, realtà molto differenti che svolgono la funzione di importanti organismi intermedi tra i dipartimenti e il Senato.

La riorganizzazione dei servizi tecnico-amministrativi voluta dall'Ateneo nel 2017 (RIO 2017) ha avuto un impatto molto forte sulle scuole, che in parte deve essere ancora assorbito tramite opportuni aggiustamenti. Innanzitutto, è importante che tutti i dipartimenti afferiscano a una scuola, cosa che oggi ancora non avviene, al fine di permettere un coordinamento più armonico.

Lo Statuto di Ateneo contiene i compiti della scuola all'art. 25 e non ha grandi lacune, ma un ruolo importante deve essere giocato da opportuni regolamenti che diano indicazione su come mettere in pratica quanto previsto dallo Statuto, e che oggi di fatto ancora mancano. Con RIO 2017 alcune responsabilità che da Statuto sono a carico delle scuole sono state riconosciute e un'altra struttura. Si insiste su 3 punti in particolare, che qui si richiamano rimandando al documento "Memoria per l'Audizione di Direttori e Direttrici di Scuola del 19 luglio 2022 con la Commissione per la revisione dello Statuto d'Ateneo" che li descrive in modo tecnico e particolareggiato:

**1. Parere delle scuole nella pianificazione del fabbisogno di personale**

Il coordinamento nella pianificazione del personale tra differenti organi dell'Ateneo è previsto ma di fatto non è attuato. Manca un processo che preveda il coordinamento tra scuole e dipartimenti nella definizione delle politiche di organico, che riguardino sia i docenti che il personale tecnico amministrativo.

Lo Statuto, ad esempio, potrebbe prevedere che l'obbligo del parere *non vincolante* delle scuole sulle decisioni che riguardano la pianificazione, l'assegnazione e la gestione delle risorse e del Personale TA, e il *parere vincolante* della Scuola nel processo di attivazione, soppressione o modifica di ordinamento di Corsi di Studio, Scuole di specializzazione, Master e Dottorati.

## 2. Gestione e organizzazione dei servizi per la didattica

Nell'audizione si sottolinea che oggi manca un anello tra sede centrale e dipartimenti per quanto riguarda i servizi alla didattica, ed emerge la necessità di pensare all'organizzazione tra scuole e poli, anche rispetto alla riorganizzazione di questi ultimi. Secondo direttori e direttrici, le scuole hanno una potenzialità inespressa per coordinare i servizi agli studenti: occorrerebbe dare loro un ruolo maggiore dopo la limitazione di fatto avvenuta in seguito alla RIO 2017. La scuola dovrebbe essere il luogo in cui avviene il coordinamento della didattica fino al terzo livello, in dialogo con le direzioni tecniche che forniscono i servizi alla didattica, es. edilizia e servizi informatici. In alcuni casi occorre fare chiarezza tra livelli di governo, ad esempio, le biblioteche rispondono alla direzione ricerca, ma sono un servizio agli studenti e in quanto tale dovrebbero rispondere anche alle scuole.

Il consiglio della scuola potrebbe diventare il luogo in cui alloca il budget di questi servizi.

## 3. Rappresentanza delle scuole nel senato

Viene richiesto di abolire l'incompatibilità tra la carica di direttore della scuola e la nomina a senatore/senatrice.

In sintesi, in audizione emerge una richiesta di coordinamento tra chi condivide risorse, spazi, tempo, servizi, e di maggiore chiarezza in merito a chi si occupa dei compiti relativi a questi aspetti. Attualmente lo Statuto non ha grandi lacune, ma il problema è l'attuazione di quanto stabilito, anche in relazione alla riorganizzazione dei servizi di Ateneo. Una questione che riguarda quindi non solo lo Statuto ma i regolamenti.

Un discorso a parte vale per la Scuola di medicina, un caso unico da art. 30 dell'attuale Statuto. Anche in questo caso, si richiede un miglioramento del coordinamento con i due poli.

## **Completamento esame proposte di modifica art. 48 ( Rettore) ed esame art. 50 (Senato Accademico) e art. 52 (Consiglio di Amministrazione).**

Si rivedono le modifiche agli articoli, e si affinano alcune formulazioni per rafforzare quanto emerso dai lavori delle ultime due sedute. Si discute in particolare su due commi dell'art. 48.

Il comma 3 riguarda il ruolo del Prorettore. Il punto è capire come e quanto sostituire Rettore e Prorettore, figure che condividono la campagna elettorale e quindi l'indirizzo politico in essa dichiarato, in caso debbano non solo assentarsi, ma rinunciare al mandato. La sostituzione del Prorettore avviene mediante nomina del Rettore informando il Senato. Durante la seduta emerge un dibattito sul ruolo che dà accesso alla figura del prorettore: per legge il rettore deve essere un professore ordinario, ne deriva che il prorettore, dovendolo sostituire, dovrebbe essere un suo pari, oppure è possibile aprire ad altre categorie? La questione solleva importanti questioni collaterali sullo status delle fasce in università, sui loro rapporti e sulla recente riforma, che di fatto elimina la figura del ricercatore a tempo indeterminato ma la sostituisce con un contratto potenzialmente tenure track di 6 anni, alla fine dei quali occorre passare per una valutazione sia a livello di Ateneo che a livello nazionale (l'abilitazione scientifica), valutazioni che di fatto rendono impossibile sospendere l'attività didattica e di ricerca come richiede l'impegno da prorettore. Si sottolinea quindi come da un lato l'apertura avrebbe una funzione politica importante nella direzione della rappresentatività in Ateneo, dall'altro come questa apertura di rappresentatività

non riguarderà in alcun modo i cosiddetti “giovani” ricercatori, entrati con il reclutamento a partire dalla Legge Gelmini, a meno che non si pensi a soluzioni per ovviare ai problemi strutturali sopra descritti.

Il comma 5 riguarda la figura del vicerettori e i delegati, che svolgono un ruolo importante nell’attuazione del programma del rettore. Si discute del loro numero, al di là della prassi degli ultimi anni che ha visto un suo aumento per difficoltà contingenti. Si rimanda l’idea di aver un numero di vicerettori coerente con le necessità contingenti, ma nello stesso tempo non superiore a una soglia che viene definita congrua in base a considerazioni sul loro ruolo e il loro peso economico, che si ritiene di demandare al Senato. Si ritiene invece di allargare ai vicerettori la possibilità di esentarsi dalla didattica.

A fine seduta, causa mancanza di tempo viene rimandata a settembre la revisione degli altri articoli 50 e 52 (competenze Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione), e l’esame di proposte di modifica art. 7 (pari opportunità) e art. 63 (CUG).

Si decide che la riunione della commissione duri 3 ore al netto delle audizioni.